

ZONA TRAFFICO LIMITATO

Riferimenti Normativi

Art.7 e 158 del Codice della Strada, Ordinanza Comunale n.106 del 14/05/2010.

Che cos'è la ZTL

La Zona a Traffico Limitato è una zona in cui la circolazione è limitata solo ai veicoli autorizzati e ai pedoni. La ZTL è segnalata da appositi cartelli che ne delimitano anche il confine e gli orari in cui vige tale limite di circolazione.

ZTL a Gabicce Mare

A Gabicce Mare la ZTL è divisa a zone in base a 5 fasce di colore:

1. fascia colore giallo
2. fascia colore blu
3. fascia colore rosso
4. fascia colore verde
5. fascia colore viola

All'interno della ZTL è istituito il limite di velocità di 30 km/orari.

Deroghe

Le operazioni di carico e scarico delle merci è autorizzato solo nei giorni feriali, dalle ore 09:00 alle ore 11:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30, senza alcuna autorizzazione.

Dalle ore 08:00 alle ore 20:00 sono autorizzati a circolare in ZTL gli autoveicoli elettrici.

Autorizzazioni per il transito in ZTL

Le autorizzazioni di regola sono rilasciate dall'Ufficio Viabilità e Traffico del Comune di Gabicce Mare in seguito a regolare domanda dell'interessato.

Autorizzazioni temporanee per il transito in ZTL

Chiunque abbia necessità di transitare una tantum nelle zone e negli orari in cui è vigente la ZTL, può richiedere, direttamente all'Ufficio di Polizia Municipale sito in Via XXV Aprile n.1, un pass della durata di 60 minuti. Solo in casi eccezionali e particolari potrà essere richiesto un permesso con validità superiore ai 60 minuti.

Validità del Permesso

Per essere valido, il permesso deve essere esposto sul parabrezza in modo chiaramente visibile dall'esterno; in caso contrario si è passibili di sanzione esattamente come se non si avesse il permesso. Si ricorda inoltre che i permessi di circolazione non esonerano dal pagamento della sosta nelle strisce blu durante gli orari stabiliti.

Esenzioni

I veicoli che possono circolare in ZTL anche senza autorizzazione sono:

- I veicoli dei Corpi di Polizia e delle Forze dell'Ordine
- Autoambulanze
- Veicoli al servizio di persone invalide con regolare permesso invalidi
- Automezzi di Enti Pubblici
- Velocipedi
- Taxi, autobus e trenino

Sanzioni

Ai sensi dell'Art.7 cc.9 e 14, la circolazione di veicoli in ZTL, senza autorizzazione, è soggetta ad una sanzione amministrativa da Euro 74 a Euro 299 (previsto pagamento in misura ridotta di Euro 74).

Ai sensi dell'Art.158 cc.2 e 16, la sosta di ciclomotori in ZTL, senza autorizzazione, è soggetta ad una sanzione amministrativa da Euro 23 a Euro 92 (previsto pagamento in misura ridotta di Euro 23).

Ai sensi dell'Art.158 cc.2 e 16, la sosta di veicoli diversi da ciclomotori in ZTL, senza autorizzazione, è soggetta ad una sanzione amministrativa da Euro 38 a Euro 155 (previsto pagamento in misura ridotta di Euro 38).

Allegati:

1. *Ordinanza Comunale n.106 del 14/05/2010*